



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "EUCLIDE"

Contrada Monoscalco – 89035 Bova Marina (RC) – C.F. 92002670807 - ☎ 0965 499401 ✉ RCIS01600E@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera del Consiglio d'Istituto n°1 del 27/09/2024)



PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”
- D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 “*Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti*”
- *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo* (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- L. 29 maggio 2017, n. 71 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”
- Nota del 15 marzo 2007, n. 30 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”
- Vademecum del Garante per la tutela dei dati personali “*La scuola a prova di privacy*” del maggio 2023
- Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 contenente indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe (e successiva nota del 19 settembre 2023 con chiarimenti in merito alla nota n. 107190)
- D. L. n. 104 del 2013, che estende il divieto di fumo anche all’esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza (a completamento della L. n. 3/2003, che estende il divieto di fumo a tutti gli ambienti interni alla scuola)
- Normativa vigente

L’Istituto d’Istruzione Superiore “*Euclide*”, in quanto luogo di formazione e di educazione, mira ad essere “*comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni*” (Art. 1 comma 2 DPR 24 giugno 1998), in cui tutte le componenti (alunni, genitori, docenti e personale non docente), con pari dignità e nella diversità dei ruoli, operano in sinergia in vista del raggiungimento di importanti obiettivi culturali, professionali e di cittadinanza.

L’Istituto, che fonda la propria *vision* e il proprio progetto educativo sulla stretta relazione tra istruzione ed educazione, sulla qualità del rapporto insegnante-studente, sulla volontà di offrire molteplici e variegate opportunità formative, persegue con tenacia una *missione*, fortemente sentita da tutta la comunità scolastica, che si esplica attraverso le seguenti finalità:

- Realizzazione del diritto allo studio
- Sviluppo delle potenzialità di ciascuno
- Recupero delle situazioni di svantaggio
- Sviluppo complessivo della personalità
- Educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità
- Acquisizione, mediante lo studio, di autonomia e coscienza critica

L’IIS “*Euclide*” crede fermamente che presupposti imprescindibili e basilari nella vita della comunità scolastica e nei rapporti interpersonali siano la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, il rispetto reciproco, il ripudio di ogni barriera ideologica, culturale e sociale, e su questi impronta quotidianamente la propria azione educativa.

Facendo riferimento all’art. 2 del DPR n.249/98 (**Diritti degli studenti**), l’Istituto garantisce a ogni studente il diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- alla continuità dell'apprendimento;
- alla valorizzazione delle inclinazioni personali, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome;
- alla promozione della solidarietà tra i suoi componenti;
- alla tutela della riservatezza;
- all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto attraverso un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico;
- a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- alla libertà di apprendimento e all'esercizio autonomo del diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto, organizzate secondo tempi e modalità che tengano in conto i diversi ritmi di apprendimento e le diverse esigenze;
- al rispetto dell'identità culturale e religiosa, all'accoglienza e alla tutela dell'identità in nome di un'educazione interculturale
- a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e a un servizio educativo-didattico di qualità;
- a iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio e per la prevenzione della dispersione;
- ad ambienti salubri e sicuri, soprattutto per alunni diversamente abili;
- alla riunione e allo svolgimento delle assemblee di classe e d'Istituto
- di associazione e utilizzo dei locali all'interno dell'Istituto per lo svolgimento di iniziative.

Facendo riferimento all'art. 3 del DPR n.249/98 (**Doveri degli studenti**), ogni studente deve:

- frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
- mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 249/1998);
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e quanto espressamente riportato nel Regolamento d'Istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a se stessi, agli altri, al patrimonio dell'Istituto o di terzi;
- condividere, con le altre componenti l'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina individua, ai sensi della normativa vigente:
 - a) i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari con riferimento a doveri elencati nell'art. 3 del DPR n.249/98 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica;
 - b) le sanzioni relative alle mancanze disciplinari;
 - c) gli organi competenti a irrogare le sanzioni e i relativi procedimenti disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, alla forma e alle modalità di attuazione del contraddittorio, al termine di conclusione;
 - e) le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2

Finalità e principi del Regolamento

1. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 del DPR n.235/07 che sostituisce l'art.4 del DPR n.249/98).
3. La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ogni studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, ma influirà, in conformità all'art. 2 del D.L. 1° settembre 2008 n. 137 convertito in legge n. 169 il 30 ottobre 2008, sulla valutazione relativa al comportamento attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, che concorre con quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
8. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici (15) giorni sono adottati dal Consiglio di Classe nella sua interezza.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici (15) giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
11. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
12. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, ed eventualmente coi servizi sociali e l'autorità giudiziaria, l'Istituto

promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente potrà essere tenuto a frequentare la scuola, ad impegnarsi in attività di studio e/o di ricerca o in attività alternative di pubblica utilità da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare, su indicazione dell'organo che ha irrogato la sanzione.

13. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

15. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

16. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

17. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 9 e 10 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

19. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze gravi e gravissime commesse dagli allievi fuori dalla scuola, ma espressamente collegate ad essa.

20. La segnalazione di comportamenti contrari ai Regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

21. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del c.p.

22. Il Dirigente Scolastico può informare periodicamente le famiglie riguardo problemi o situazioni problematiche attraverso comunicazioni scritte o convocazioni in presenza.

23. I genitori hanno il diritto-dovere di accedere quotidianamente al Registro Elettronico per avere informazioni relative all'andamento didattico-disciplinare del/della proprio/a figlio/a.

Art. 3

Mancanze disciplinari

1. Si precisa che sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, *stages* interni o esterni, tirocini interni o esterni, attività PCTO.

2. Nei casi di fatti od omissioni non compresi nell'elenco e/o che siano riconducibili a violazioni di doveri, gli organi scolastici procederanno, per quanto di competenza di ognuno, secondo criteri di analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

3. Elementi di valutazione della gravità delle mancanze sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- la tendenza alla reiterazione della mancanza o di mancanze di natura diversa;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
- l'entità del danno arrecato o del pericolo generato.

4. Di seguito i comportamenti che individuano mancanze disciplinari:

- **Violazione dei doveri di frequenza e studio**

- ritardi al rientro dai servizi o al cambio dell'ora;
- ritardi non giustificati;
- assenze non giustificate al rientro a scuola;
- ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati;
- mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne;
- allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze;
- allontanamento non autorizzato all'esterno dell'Istituto o di altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche;
- reiterazione di comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti.

- **Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione**

- consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni senza autorizzazione da parte del docente dell'ora;
- utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
- mancanza dei sussidi necessari all'attività didattica;
- non ottemperanza alle indicazioni fornite dai docenti e dal personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni;
- comportamento scorretto che sia di disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica o che impedisca ai compagni di classe di seguire le lezioni con attenzione;
- mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli altri studenti;
- utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico;
- comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- accesso ad aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
- ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche;
- comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio, riconducibile ad atti di bullismo;
- ricorso a prepotenze dirette e/o indirette ai danni di uno o più compagni di scuola, riconducibile ad atti di bullismo;
- ricorso alla violenza fisica e/o verbale, riconducibile ad atti di bullismo;
- sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto;
- violazione del divieto di fumo;
- violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri;

- violazione del divieto di introduzione ed uso di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto
- violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
- compimento di atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità altrui (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva); costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o sono riconducibili ad atti di bullismo;
- reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti.

- **Violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza**

- detenzione e/o utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante l'attività didattica senza autorizzazione;
 - reiterata dimenticanza del vestiario di laboratorio;
 - mancato rispetto delle norme a tutela della privacy;
 - scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico o senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. In merito, si precisa che foto, video o audio acquisiti con qualsiasi mezzo, non possono essere diffusi a mezzo social o altra forma di diffusione.
- La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli stessi studenti;
- mancato rispetto di norme relative ad un'eventuale emergenza sanitaria;
 - comportamento contrario alle norme di sicurezza;
 - utilizzo improprio di cose con rischi non gravi e/o gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto;
 - atti costituenti reato che possono rappresentare pericolo per la sicurezza delle persone;
 - reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti.

- **Violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e delle dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi**

- incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola;
- utilizzo scorretto di natura colposa di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;
- danneggiamento di natura dolosa di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche (compresi i mezzi di trasporto, previa denuncia del titolare), palesemente riconducibile ad atto vandalico;
- sottrazione indebita di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;
- accesso abusivo al sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza;
- reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti.

Art. 4

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno una finalità educativa e sono, quindi, orientate in particolar modo a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di comportamenti e azioni che l'Istituto è chiamato in primo luogo a prevenire e non semplicemente a punire.

Le sanzioni dovrebbero, in maniera chiara, essere ispirate al principio della gradazione e, se dovuto, anche a quello del rimedio e del pieno indennizzo del danno subito.

Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato. Le misure devono essere temporanee e proporzionali all'infrazione/mancanza compiuta e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e al recupero dello studente, anche attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (volontariato; attività di biblioteca e di ricerca; pulizia dei locali; piccole manutenzioni; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di corsi di formazione; produzione di elaborati che consentano una riflessione sugli episodi sanzionati).

2. Gli studenti che violano i propri doveri, incorrendo nelle mancanze disciplinari di cui all'art. 3, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari graduati:

a. Sanzioni non tipizzate, diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4, comma 1, DPR 249/1998)

- Richiamo verbale
- Annotazione scritta sul RE visibile alla famiglia
- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE
- Comunicazione e/o convocazione della famiglia
- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico
- Ripristino del danno arrecato e/o rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto per la riparazione del danno

b. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo non superiore a 15 giorni (art 4, comma 8)

- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni in caso di gravi e/o reiterate mancanze disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR 249/1998

c. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, comma 9)

- Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni, per mancanze disciplinari o comportamenti di particolare gravità e rilevanza educativa e sociale;
- Allontanamento dalla comunità scolastica per aver compiuto reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...) o in presenza di concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento,...). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

d. Sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, comma 9 bis)

-Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico quando ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale.

e. Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4, commi 9bis e 9ter)

-Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi.

3. Nel caso in cui con la stessa azione vengono commesse più mancanze, si applicano le sanzioni previste per tutte le mancanze rilevate.

4. Nel caso in cui la stessa mancanza sia stata commessa da tutti gli studenti presenti in quel momento nella classe, le sanzioni non saranno applicate agli alunni assenti per l'intera giornata.

5. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili in attività alternative.

6. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude sanzioni più gravi di natura patrimoniale, civile e penale, previa denuncia del fatto all'Autorità competente qualora ne sussistano i presupposti.

7. L'irrogazione delle sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta, ai sensi della normativa vigente.

8. I provvedimenti disciplinari sono riportati sulla scheda personale dell'alunno e/o allegati al suo fascicolo.

9. Le sanzioni disciplinari non sono considerati "dati sensibili", come inteso dal D. Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si utilizza la formula "omissis" come prevede il disposto D. Lgs. 196/03 e il D.M. 306/07.

Art. 5

Organi disciplinari

1. Gli Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- il singolo Docente;
- il Coordinatore di Classe;
- il Dirigente Scolastico;
- il Consiglio di Classe nella sua interezza (allargato alle componenti genitori e studenti);
- il Consiglio d'Istituto;
- la Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame, da individuarsi di volta in volta.

2. L'Organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'Organo inferiore.

Art. 6

Correlazione tra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti

1. In relazione ai doveri che gravano sugli studenti, si individuano i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle (ALLEGATO A)

Art. 7

Procedimento disciplinare

1. Essendo il procedimento disciplinare un'azione di natura amministrativa, vi si applicano i principi di imparzialità e trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, assicurando *“il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, all'esito del quale la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'irrogazione”*.

2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- ✓ fase iniziale: spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
- ✓ fase istruttoria: diretta dal responsabile del procedimento e avente lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
- ✓ fase decisoria: propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria.

3. Per le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Docente o il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno, dopo aver invitato l'allievo interessato ad esporre le proprie eventuali giustificazioni, attiva immediatamente il relativo provvedimento, che andrà annotato nel registro elettronico e motivato con l'indicazione della tipologia della mancanza commessa.

4. Sarà cura del Coordinatore di Classe verificare periodicamente nel registro elettronico la presenza di mancanze disciplinari reiterate da parte degli studenti. Per una migliore sinergia educativa, è opportuno che il docente che annota la mancanza disciplinare abbia cura di segnalare al Coordinatore di classe l'evento.

5. Conformemente ai principi del Patto educativo di corresponsabilità, che impegna le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con l'Istituto i nuclei fondanti dell'azione educativa e il rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti, è auspicabile che i genitori firmino, per presa visione, i provvedimenti che dovessero essere emanati dall'organo sanzionatorio.

6. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui al punto 3 è fortemente subordinata all'immediatezza e alla tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere efficaci e realmente correttive, devono essere il più possibile immediate e finalizzate a far comprendere all'allievo il nesso di causalità tra comportamento irregolare e sanzione.

7. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e/o fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Coordinatore di Classe e/o il Docente venuto a conoscenza del fatto illecito annota l'accaduto nel registro elettronico e informa il Dirigente Scolastico o il Presidente della Commissione d'Esame.

8. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di Classe, e supportato dal responsabile del procedimento, deve:

- compiere accertamenti sui fatti accaduti, individuando il/i responsabile/i;
- formulare la contestazione di addebito, fondata su precise circostanze documentali e testimoniali;
- trasmettere l'atto di avvio del procedimento disciplinare allo studente e, se minorenni, anche ai suoi genitori attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, raccomandata a mano, fonogramma), con deposito degli estremi agli atti dell'Istituto;
- convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti.

9. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili, previo consenso del Consiglio di Classe.

10. La lettera di avvio del procedimento disciplinare, formulata dal Dirigente Scolastico, deve riportare:

- la contestazione di addebito;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità finale dell'adozione del provvedimento;
- la data e l'ora di convocazione;
- l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
- l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenni;
- il termine di chiusura del procedimento.

11. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati.

12. Il giorno fissato per la convocazione, di norma entro il termine massimo di cinque (5) giorni dall'avvenuta notifica al Dirigente Scolastico, l'organo competente, sentiti i fatti e acquisite le giustificazioni scritte e orali addotte dall'interessato, delibera la sanzione o l'archiviazione, alla luce della normativa vigente in materia. L'eventuale sanzione verrà riportata nel registro elettronico con l'indicazione della natura della mancanza commessa.

13. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Dirigente Scolastico consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la decorrenza e la durata della sanzione e il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

14. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

15. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale.

16. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

17. In caso di urgenza o particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dall'Istituto, in attesa di espletare le procedure previste.

18. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per aprire discussioni o formulare giudizi in merito alla didattica di un docente, ma è volto esclusivamente all'accertamento delle responsabilità e alla valutazione della correttezza dei comportamenti degli studenti.

Art. 8

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari, immediatamente esecutive, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, di cui all'art. 9, che decide nel termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si ravvisasse la finalità di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

Art. 9

Organo di Garanzia (art. 2 DPR n.235/07)

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da cinque membri: il Dirigente Scolastico, che lo presiede, due Docenti designati dal Dirigente Scolastico, un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto tra i genitori rappresentanti d'Istituto, un rappresentante degli studenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti di Istituto.

2. Il Dirigente scolastico designerà contemporaneamente ai membri effettivi dell'Organo di Garanzia interno anche un membro supplente per ciascuna componente, che subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. All'Organo di Garanzia potrà essere invitato il Coordinatore di Classe al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, dell'alunno a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.

4. L'Organo di Garanzia interno resta in carica per due anni scolastici.

5. Le sedute dell'Organo di Garanzia interno vengono convocate dal Dirigente Scolastico.

6. Le adunanze dell'Organo di Garanzia interno sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

7. Le funzioni dell'Organo di Garanzia interno, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sono:

- ✓ prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- ✓ esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

8. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

9. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

10. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, secondo il disposto D.P.R. 235/2007 e successive modifiche e integrazioni. Detta istituzione decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 10

Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 DPR n.235/07)

1. Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. L'obiettivo del Patto educativo è quello di rendere le famiglie consapevoli e responsabili, fin dal momento dell'iscrizione, condividendo con esse i principi basilari dell'azione educativa promossa dall'Istituto.

Art. 11

Norme di comportamento D.D.I.

1. Il presente Regolamento definisce anche le norme di comportamento che regolano la Didattica Digitale Integrata, con l'indicazione delle sanzioni in caso di mancanze e gli organi sanzionatori preposti all'irrogazione della sanzione (ALLEGATO B)

Art. 12

Bullismo e cyberbullismo

1. L'Istituto "Euclide" è particolarmente attento alle problematiche del bullismo e *cyberbullismo*, ormai ampiamente diffusi nelle scuole; per questa ragione nel Regolamento è riservato un *focus* specifico su tali fenomeni (ALLEGATO C).

Art. 13

Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento di Disciplina.

Il testo del presente Regolamento, comprensivo di allegati, viene:

- affisso all'Albo dell'Istituto
- pubblicato sul sito informatico dell'Istituto

Il presente Regolamento di Disciplina entra in vigore a decorrere dal 27 settembre 2024, abroga e sostituisce, a tutti gli effetti, il Regolamento e le disposizioni precedentemente adottati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Domenica Minniti

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Prof. Andrea Condemi

ALLEGATO A

CORRELAZIONE TRA MANCANZA, SANZIONI E ORGANI DISCIPLINARI EROGANTI

VIOLAZIONE DEI DOVERI DI FREQUENZA E STUDIO			
	MANCANZA	SANZIONI	ORGANO SANZIONATORIO
A	<p>A.1. Ritardi al rientro dai servizi o al cambio dell'ora</p> <p>A.2. Ritardi non giustificati</p> <p>A.3. Assenze non giustificate al rientro a scuola</p> <p>A.4. Ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati</p> <p>A.5. Mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne</p>	<p>- Richiamo verbale</p> <p>- Annotazione scritta sul RE visibile alla famiglia</p> <p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE (se reiterate)</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia (se reiterate)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p>
B	<p>B.1. Allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia (se reiterate)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p>
C	<p>C.1. Allontanamento non autorizzato all'esterno dell'Istituto o di altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche</p> <p>C.2. Reiterazione di comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia</p> <p>- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico da comunicare ai genitori</p> <p>- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni (in caso di recidiva)</p>	<p>- Coordinatore di classe</p> <p>- Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente Scolastico</p>

VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE			
	MANCANZA	SANZIONI	ORGANO SANZIONATORIO
D	<p>D.1. Consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni senza autorizzazione da parte del docente dell'ora</p> <p>D.2. Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico</p> <p>D.3. Mancanza dei sussidi necessari all'attività didattica</p> <p>D.4. Non ottemperanza alle indicazioni fornite dai docenti e dal personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni</p>	<p>- Richiamo verbale</p> <p>- Annotazione scritta sul RE visibile alla famiglia</p> <p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE (se reiterate)</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia (se reiterate)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p>
E	<p>E.1. Comportamento scorretto che sia di disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica o che impedisca ai compagni di classe di seguire le lezioni con attenzione</p> <p>E.2. Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli altri studenti</p> <p>E.3. Utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico</p> <p>E.4. Comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.)</p> <p>E.5. Accesso ad aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia</p> <p>- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico da comunicare ai genitori (se reiterate)</p> <p>- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni (se reiterate)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p> <p>- Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente Scolastico</p>
F	<p>F.1. Ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE</p>	<p>- Coordinatore di classe</p> <p>- Consiglio di classe</p>

	<p>F.2. Comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio, riconducibile ad atti di bullismo</p> <p>F.3. Ricorso a prepotenze dirette e/o indirette ai danni di uno o più compagni di scuola, riconducibile ad atti di bullismo</p> <p>F.4. Ricorso alla violenza fisica e/o verbale, riconducibile ad atti di bullismo</p> <p>F.5. Sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto</p> <p>F.6. Violazione del divieto di fumo</p>	<p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia</p> <p>- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico da comunicare ai genitori</p> <p>- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni</p> <p>- Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni (per mancanze disciplinari o comportamenti di particolare gravità e rilevanza educativa e sociale)</p> <p>N.B: per la violazione del divieto di fumo, si applicano anche le sanzioni previste dalle norme di legge</p>	<p>-Dirigente Scolastico</p> <p>-Consiglio di classe</p> <p>-Consiglio d'Istituto</p>
<p>G</p>	<p>G.1. Violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri</p> <p>G.2. Violazione del divieto di introduzione ed uso di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto</p> <p>G.3. Violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti</p> <p>G.4. Compimento di atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità altrui (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva); costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia</p>	<p>- Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni</p> <p>- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (quando ricorrono situazioni di recidiva)</p> <p>- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (nei casi più gravi)</p> <p>N.B.: alle mancanze che costituiscono reato si applicano anche le norme previste dal c.p.</p>	<p>- Consiglio d'Istituto</p>

	<p>diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o sono riconducibili ad atti di bullismo</p> <p>G.5. Reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti.</p>		
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA			
	MANCANZA	SANZIONI	ORGANO SANZIONATORIO
H	<p>H.1. Detenzione e/o utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante l'attività didattica senza autorizzazione</p> <p>H.2. Dimenticanza del vestiario di laboratorio</p>	<p>- Richiamo verbale</p> <p>- Annotazione scritta sul RE visibile alla famiglia</p> <p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE (se reiterate)</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia (se reiterate)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p>
I	<p>I.1. Mancato rispetto delle norme a tutela della <i>privacy</i></p> <p>I.2. Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico (la violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli stessi studenti)</p> <p>I.3. Mancato rispetto di norme relative ad un'eventuale emergenza sanitaria</p> <p>I.4. Comportamento contrario alle norme di sicurezza</p> <p>I.5. Utilizzo improprio di cose con rischi non gravi per la sicurezza</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia</p> <p>- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico da comunicare ai genitori</p> <p>- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni (nei casi più gravi)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p> <p>- Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente Scolastico</p>

	delle persone, dei beni o dell'Istituto		
L	<p>L.1. Utilizzo improprio di cose con rischi gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto</p> <p>L.2. Atti costituenti reato che possono rappresentare pericolo per la sicurezza delle persone</p> <p>L.3. Reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti</p>	<p>- Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni</p> <p>- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (quando ricorrono situazioni di recidiva)</p> <p>- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (nei casi più gravi)</p> <p>N.B.: alle mancanze che costituiscono reato si applicano anche le norme previste dal c.p.</p>	- Consiglio d'Istituto

VIOLAZIONI DEI DOVERI DI CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELL'ISTITUTO, DI CONCORSO ALLA CURA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DI RISPETTO DEI BENI DI TERZI			
	MANCANZA	SANZIONI	ORGANO SANZIONATORIO
M	<p>M.1. Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola</p> <p>M.2. Utilizzo scorretto di natura colposa di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche</p>	<p>- Richiamo scritto/nota disciplinare sul RE (se reiterate)</p> <p>- Comunicazione e/o convocazione della famiglia (se reiterate)</p> <p>- Richiamo scritto del Dirigente Scolastico da comunicare ai genitori</p> <p>- Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni (nei casi più gravi)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore di classe</p> <p>-Dirigente Scolastico</p> <p>-Consiglio di classe</p>

<p>N</p>	<p>N.1. Danneggiamento di natura dolosa di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche (compresi i mezzi di trasporto, previa denuncia del titolare), palesemente riconducibile ad atto vandalico</p> <p>N.2. Sottrazione indebita di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche</p> <p>N.3. Accesso abusivo al sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza</p> <p>N.4. reiterati comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni (nei casi meno gravi) - Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni - Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (quando ricorrono situazioni di recidiva) - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (nei casi più gravi) <p>N.B.: alle mancanze che costituiscono reato si applicano anche le norme previste dal c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto
-----------------	--	--	---

ALLEGATO B

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI COMPORTAMENTO REGOLATRICI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ARTICOLI	NORMA	SANZIONE IN CASO DI MANCANZA	ORGANO SANZIONATORIO
ART.1	Divieto di divulgazione a terzi della password per l'accesso alla/piattaforma/e	Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE	Docente/Coordinatore di Classe
ART.2	Frequenza regolare delle lezioni	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART.3	Uso di un abbigliamento consono e rispettoso di docenti e compagni	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART. 4	Divieto di usare pseudonimi o sigle per collegarsi alla piattaforma didattica, ma solo il proprio nome e cognome	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART.5	Divieto di utilizzo di altre applicazioni durante le lezioni	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART.6	Divieto di tenere la suoneria del cellulare e di rispondere o effettuare telefonate durante le lezioni	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART.7	Scelta di un luogo consono della propria abitazione per seguire le lezioni, possibilmente da soli e senza distrazioni di alcun genere	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
ART.8	Puntualità nella partecipazione alle lezioni senza mai superare i cinque minuti di ritardo	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se	Docente/Coordinatore di Classe

		reiterato)	
<i>ART.9</i>	Rispetto costante delle indicazioni del docente	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
<i>ART.10</i>	Divieto di tenere le videocamere spente durante le lezioni e di effettuare inquadrature diverse dal volto. Divieto di attivare il microfono se non su autorizzazione del docente o per interventi pertinenti l'attività svolta	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
<i>ART.11</i>	Divieto di consumare cibi o bevande durante lo svolgimento delle lezioni	-Richiamo verbale -Annotazione sul RE -Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
<i>ART.12</i>	Obbligo di svolgere le verifiche con lealtà, correttezza e trasparenza, senza ricorrere all'ausilio dei compagni o di persone esterne	Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE (se reiterato)	Docente/Coordinatore di Classe
<i>ART.13</i>	In caso di reiterazione di comportamenti scorretti di cui ai punti precedenti	-Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE - Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Docente/Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
<i>ART.14</i>	Divieto di registrare e divulgare la lezione "live" al di fuori del gruppo-classe	-Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE - Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni -Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Docente/Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
<i>ART.15</i>	Divieto di condividere il link del collegamento con persone esterne	-Richiamo scritto/Nota disciplinare sul RE - Sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non	Docente/Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

		superiori a quindici (15) giorni	
--	--	-------------------------------------	--

ALLEGATO C

PRECISAZIONI IN MERITO AI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Premessa

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. Con tale termine, si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte del cosiddetto “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro soggetto percepito come più debole, la vittima. Il fenomeno si caratterizza per i seguenti elementi:

- INTENZIONALITÀ: il bullo mette in atto comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e arrecargli danno e disagio;
- PERSISTENZA: la ripetitività di comportamenti protratti nel tempo;
- ASIMMETRIA dell'interazione: disequilibrio e diseguaglianza di forza, tra il bullo (spesso supportato dal gruppo) che agisce e la vittima, che il più delle volte non è in grado di difendersi;
- l'attacco può essere DIRETTO, con modalità fisiche o verbali (pugni, botte, offese ...) o INDIRETTO, di tipo psicologico (esclusione o diffamazione ...).

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato anche il dilagare del fenomeno del *cyberbullismo*, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici ed elettronici (sms, mms, foto, video, e-mail, siti web, telefonate...), si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato.

Il bullismo e il *cyberbullismo* devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 (integrate e modificate dalle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* dell’ottobre 2017);
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “**bullismo**”:

- l’utilizzo di linguaggio e di comportamenti offensivi e intimidatori, anche aggravati dalla violenza fisica e/o psicologica e dalla discriminazione nei confronti di compagni, personale o altri operatori della scuola, famiglie o persone interagenti con la comunità scolastica;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima.

Rientrano nel “**cyberbullismo**”:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attraverso ripetuti messaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso email, messaggistica istantanea, social network.
- *Denigrazione*: diffusione all’interno di comunità virtuali di commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione e diffusione di confidenze e informazioni carpite.
- *Impersonificazione*: furto di identità virtuale o dell’account con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall’attività *on line*.
- *Sexting*: invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Sanzioni disciplinari

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o *cyberbullismo*, sono puniti con sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 “*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*”, modificato e integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati a cose o a persone.

Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso Internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è tenuto a denunciare la notizia di ogni reato di cui venga a conoscenza (art. 331 Cod. proc. Pen.).